

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengli.....membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti (C.N.C.U.)

nella seduta del 26.3.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente (nel corso del 2012) il finanziamento, il sovvenuto lamentava, in sede di reclamo, la mancata retrocessione delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario anticipatamente corrisposte per l'intero, nonché della quota parte di premio assicurativo relativamente al periodo residuo, precisando che l'intermediario si sarebbe limitato a rimborsare il solo importo di 94,40 euro. Chiedeva inoltre il rilascio di copia del contratto di finanziamento, dell'eventuale contratto di mediazione e informazioni in ordine a due rate qualificate come insolute nel conteggio estintivo. Insoddisfatto del riscontro con ricorso del 21 dicembre 2012 (assistito dal proprio legale) chiede di accertare il diritto a ottenere copia del contratto di finanziamento nonché la retrocessione del complessivo importo di 820,15 relativo alle ridette voci di costo, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza legale nella misura di 500,00 euro o in quella maggiore o minore determinata dal Collegio. Costitutosi, il resistente deposita copia della proposta contrattuale (sottoscritta dal cliente) contenente le disposizioni che regolano il rapporto. Contesta le affermazioni di opacità del negozio e, quanto alla domanda restitutiva, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo anche in relazione a quanto previsto dal d. l. n. 179/2012 e la esclusione di ogni diritto del ricorrente a percepire, in ordine alla specifica commissione, somme aggiuntive rispetto a quella già corrisposta. Conclude per il rigetto del

ricorso. Seguono memorie aggiunte con le quali le parti insistono per l'accoglimento delle relative domande.

DIRITTO

Ancorché depositata solo dopo la presentazione del ricorso, la documentazione contrattuale prodotta dalla parte resistente pare al Collegio in grado di soddisfare la prima delle domande oggetto della controversia.

Nel merito dell'istanza restitutoria delle componenti di costo dell'operazione, non può che qui ribardirsi che i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando, in linea di principio, tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Ora, nel caso di specie, non sembra dubbio che la commissione a favore dell'intermediario finanziario appartenga all'ultima delle due categorie sopra enunciate. Tale voce comprende infatti una serie di attività che non possono ritenersi relative a prestazioni *up front*, quali la "definizione dei rapporti contabili", la "prestazione della garanzia del non riscosso per riscosso", la "gestione delle rate di rimborso in scadenza". Né dal contratto o da documentazione aggiuntiva si ricava l'attribuzione delle somme corrispondenti all'attività resa dall'agente (o mediatore) che ha procacciato il finanziamento. Discende da ciò una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e degli altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio di Milano), conduce al rimborso delle ridette commissioni. In applicazione del criterio proporzionale alla residua durata del finanziamento può pertanto accogliersi la domanda del ricorrente, con conseguente quantificazione delle somme da retrocedere a questo titolo (al netto dei 94,40 euro già corrisposti) in 470,25 euro.

Residua la questione relativa al rimborso della quota parte di premio assicurativo versato. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato;

polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati e anzi l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva – che rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio – è in aperta contraddizione tanto con le indicazioni fornite dall'Accordo quanto con i richiamati effetti che conseguono all'accertato collegamento tra i due negozi.

È, da ultimo, appena il caso di osservare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece sull'eventuale azione di regresso.

Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolato (in applicazione del ridetto criterio proporzionale) in 349,90 euro. All'ammontare complessivo da retrocedere, pari a 820,15 euro, dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo e dovrà essere riconosciuta la rifusione delle spese legali, determinata in 200,00 euro.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso della complessiva somma di € 820,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo e rifusione delle spese legali nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2178 del 23 aprile 2013

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI